

L'era globale: linguaggi, paradigmi, culture politiche

a cura di Giorgio E.M. Scichilone



Sociologia

FrancoAngeli

Indice

Prefazione, di <i>Giorgio E.M. Scichilone</i>	pag.	7
1. L'era globale. Le forme politiche dei posterì, di <i>Giorgio E.M. Scichilone</i>	»	17
2. La globalizzazione: una interpretazione storica, di <i>Tommaso Baris</i>	»	45
3. Stato, globalizzazione e governance: retorica, contraddizioni, paradossi, di <i>Antonino Palumbo</i>	»	65
4. Mercati, sistemi di produzione e nuove forme di regolazione dell'economia , di <i>Laura Azzolina</i>	»	83
5. L'evoluzione della sicurezza nell'era globale: la sicurezza multilaterale e le operazioni di pace delle Nazioni Unite, di <i>Carla Monteleone</i>	»	100
6. E subito riprende il viaggio, dopo il naufragio, un superstite lupo di mare ... il giurista nel mondo globalizzato , di <i>Salvatore Casabona</i>	»	123
7. Comunità e autonomia: Unione Europea e European Social Discorse, di <i>Giulia Adriana Pennisi</i>	»	151
8. Globalizzazione della maschilità e maschilizzazione dei processi globali, di <i>Cirus Rinaldi</i>	»	173
Notizie sugli autori	»	191

6. E subito riprende il viaggio, dopo il naufragio, un superstite lupo di mare ... il giurista nel mondo globalizzato

di *Salvatore Casabona*

Premessa

L'idea moderna di diritto riposa sulla triade Stato, legge e territorio (Grossi 2002: 152). Questa impalcatura, più ideale che reale¹, costituisce il nucleo fondante della precomprensione che ha condizionato il giurista (soprattutto il *civil lawyer*) nella osservazione dell'oggetto della sua scienza.

La semplificazione del quadro normativo², espressa dallo Stato giacobino³, impone all'attenzione dell'osservatore la legge come unico strumento di regolazione, lo Stato come esclusivo positore di norme, il territorio nazionale e la popolazione che su esso vive come solo perimetro di riferimento dell'esperienza giuridica.

Tale cornice concettuale, già da tempo in forte crisi di fronte alla evoluzione dello Stato liberale e in genere all'incremento della complessità del reale, ha subito negli ultimi decenni un ulteriore scotimento dovuto alla sempre maggiore *globalizzazione* delle relazioni economiche e dei rapporti

¹ Gentili 2011: 15-16: «Un'ampia saggistica ci ha ripetuto per due secoli che quello del sistema chiuso valido sino a ieri era il modello del diritto moderno imposto dalla territorialità. Un'ampia saggistica ci ripete da due decenni che questa del sistema aperto esistente oggi è la novità introdotta nel modello contemporaneo della globalizzazione. L'una cosa e l'altra sono in parte false. (...) Che il sistema del diritto degli Stati fosse davvero ermeticamente chiuso è solo un mito».

² Si legge in Grossi 2005: 137: «Si trattò di una operazione drasticamente riduttiva: l'universo socio-politico-giuridico veniva ridotto a due protagonisti, Stato e individuo, con una cancellazione pressoché totale della sua articolazione complessa. (...) la società veniva ridotta in purezza di linee (...)».

³ Si legge in Grossi 2005: 135 ss: «Statualità e legalità del diritto, che il positivismo giuridico dell'Ottocento riceverà ed applicherà con rigore, disegnando una precisa tendenza a trasformarsi in statolatria e legolatria, con i perversi risultati che è dato riscontrare in tutta la storia giuridica moderna. La legge veniva ad assumere una virtù, in certo senso taumaturgica, (...). Il legislatore, subendo un processo di forte idealizzazione, appariva come una sorta di moderno re Mida (...); e l'attenzione si spostava rischiosamente dai contenuti alla forma della legge (...)».

giuridici (Bussani 2010, Galgano 2005, Ferrarese 2002, Teubner 1996) e alla espansiva caratterizzazione *multiculturale* delle società occidentali.

Globalizzazione e multiculturalismo rinviano ad accezioni semantiche talmente variegate, nonché fortemente condizionate dai distinti approcci metodologici e culturali, da revocare in dubbio l'esistenza stessa di un nucleo condiviso da cui partire per una riflessione sul tema e da mortificare in ogni caso (almeno così a me sembra) qualsivoglia tentativo definitorio compiuto.

È evidente che siamo di fronte a pseudoconcetti, al medesimo tempo descrittivi e prescrittivi: ecco allora che se la globalizzazione, vista dal giurista, rinvia ad una immagine di progressivo avvicinamento tra le legislazioni e dialogo tra sistemi giuridici; al medesimo tempo il termine svolge un ruolo *performativo*, ovvero indica per così dire *la strada da prendere* nella direzione della sempre maggiore uniformazione, unificazione, armonizzazione globale tra norme.

Discorso analogo mi sembra possa essere fatto per la locuzione «ordinamento giuridico multiculturale»⁴, volendo così indicare tanto il riconoscimento giuridico – in misura più o meno ampia – di determinate condotte peculiari praticate da comunità minoritarie (spesso non autoctone) che rivendicano proprie e distinte *culture*; quanto il *dovere* di uno Stato nell'adottare norme che promuovano, garantiscano e proteggano la diversità culturale degli individui. Qui emerge una nuova idea di eguaglianza e una diversa sensibilità per la tutela della dignità della persona: non più l'eguaglianza formale (nel senso di indifferenza dell'apparato statale e delle regole da esso prodotte rispetto alle differenze dei singoli) ma piuttosto una eguale considerazione e trattamento delle *diverse e peculiari* culture collettive in cui i singoli si riconoscono e definiscono la propria identità. Pertanto la tutela accordata alle specificità di un dato gruppo sociale minoritario, in termini di riconoscimento delle sue *tradizioni culturali comuni* (ad esempio quelle della comunità di fede islamica, quelle della etnia Sinti e Rom, o di quella indiana sikh, e così via), si tradurrebbe per il soggetto ad esso appartenente nella piena tutela della sua *dignità* in quanto individuo.

Una serie di impulsi e relazioni biunivoche dunque sembrano attraversare e scuotere gli ordinamenti giuridici nazionali: globale v. locale, unità v. pluralità, convergenza centripeta v. differenziazione centrifuga. Caratteri contrastanti ma anche talvolta destinati alla commistione e compenetrazione.

⁴ Il concetto si iscrive in un ampissimo dibattito, eminentemente politologico, che vede confrontarsi le tesi relative alle c.d. politiche della differenza e quelle inerenti alle politiche dell'uguale dignità. Cfr. *ex multis* Habermas, Taylor 1998; Habermas 1994: 151 ss.; Kymlicka 1995 e 1999; Sartori 2000. Per una visione sintetica del dibattito su multiculturalismo e teorie del riconoscimento cfr. Colombo 2008; Morozzo Della Rocca 1992: 69 e ss.; Marella 1992: 431 e ss.; Rescigno 1999: 147 e ss.; Cosentino 1997: 547 e ss.

ne, da qui la locuzione «glocalismo» (Robertson 1999; Robertson, White 2004:13 e ss) o l'aggettivo «intermestic» (Thelen 1999: 467 e ss), laddove si fa appunto riferimento a questioni e situazioni con caratteri *domestici* ed al contempo *internazionali*.

Pare allora che la *cultura dei confini* che aveva caratterizzato l'idea illuminista di Stato versi in profonda crisi. Le stesse coordinate di senso di quei confini, quali quelle dettate dai principi democratici di uguaglianza, universalismo e pluralismo sembrano continuamente sottoposte a tensioni dinamica innervate dai temi e dai tempi delle società multiculturali.

La realtà istituzionale e sociale dello Stato, la sua sovranità e potestà regolamentare, oscilla così dall'a-territoriale dettato dalla globalizzazione economica e giuridica, al troppo-territoriale⁵, espresso dalle sempre più numerose richieste di riconoscimento di diritti collettivi identitari.

1. Percorso dell'indagine e precisazioni metodologiche

Nell'immenso scenario di cambiamenti e problematicità che si presenta all'osservatore, si è qui scelto di concentrare l'attenzione sul tema dei diritti fondamentali dell'uomo.

Ciò almeno per tre ragioni: la prima per la considerazione che il tema dei diritti umani esprime bene la tensione tra globale e locale. Volendo intendere con questo secondo termine tanto una dimensione territoriale limitata, regionale o nazionale (che si contrappone a quella globale)⁶, quanto una prospettiva etnico identitaria di tali diritti.

Universalismo globale e particolarismo multiculturale si misurano – dinamicamente – nella costruzione sociale e giuridica di cosa si debba intendere per diritto fondamentale dell'uomo e di quali difese per esso vadano approntate.

La seconda ragione ritengo possa consistere nel grado di profonda *istituzionalizzazione sociale* dei diritti umani e della tutela minima che ad essi va accordata: e ciò a prescindere da qualsivoglia solenne decalogo internazionale, e ben consapevole che essi sono diventati «il luogo comune prediletto della retorica contemporanea» (Busnelli 2011: 44). Si è di fronte pertanto a diritti che, oltre al contesto d'uso e speculativo di tecnici e giuristi, si muo-

⁵ L'espressione è usata da Ferrarese 2006: 114. Vedi più diffusamente nota n. 6.

⁶ Appare di particolare interesse quanto ci ricorda Ferrarese 2006: 20 con riguardo al «tratto paradossale della giuridicità degli Stati europei, che instaura sì un rapporto con il territorio, ma solo un rapporto di tipo strumentale (...) la cancellazione dei localismi coincideva con l'annullamento di espressioni giuridiche adesive al territorio, che avessero carattere di eccessiva densità: il "troppo territoriale" appariva in concorrenza con il "meramente territoriale" del diritto statale, che richiedeva un territorio docile, neutro, passivo ricettore di comandi e non portatore di proprie regole e tradizioni».

vono in ciò che è stato chiamato un *contesto comunicativo allargato*⁷. Quest'ultimo, prescindendo dalla territorialità statale, si alimenta di una etica transnazionale della comunità globale (supportata e alimentata dall'impiego di Internet) e si concretizza in una serie di comportamenti che vanno dal consumo critico alla pretesa nei confronti delle imprese di una etica di responsabilità sociale.

Infine, mi è sembrato di particolare interesse considerare l'emersione di un'ampia casistica implicante inedite strategie e tecniche di tutela dei diritti umani che, prescindendo dalle logiche della giustizia penale internazionale, assegnano un ruolo da protagonista anche a soggetti altri rispetto alle vittime, e non necessariamente coincidenti con l'apparato pubblico statale, titolare del potere di monitoraggio e sanzione per le violazioni perpetrate entro i confini nazionali. Una tutela quindi che si connota talvolta per la sua dimensione *indiretta* rispetto ai soggetti, allo spazio territoriale dove si è perpetrata la violazione e persino rispetto al momento storico in cui tale violazione è avvenuta.

L'impostazione casistica di questo lavoro è una scelta di metodo obbligata in quanto consente con relativa precisione di fissare alcune relazioni tipologiche particolarmente significative per il ragionamento che si vuole condurre.

Ecco allora che a) l'emananda legge statunitense denominata Global Online Freedom Act apre lo sguardo sulla *tutela dei diritti umani da parte di uno stato straniero*; b) il caso giudiziario Crosby v. National Foreign Trade Council induce la riflessione sulla *tutela dei diritti umani da parte di amministrazioni periferiche di uno stato straniero*; c) le applicazioni giurisprudenziali recenti dello Alien Tort Claims Act richiamano l'attenzione sulla possibilità di *tutela dei diritti umani nei confronti di attori transnazionali* per le violazioni da essi commesse; d) le richieste di riconoscimento giuridico di taluni istituti di diritto di famiglia sharitico avanzate da parte delle comunità islamiche in Europa esprimono bene una idea di *tutela dei diritti umani nel senso del rispetto della diversità identitaria delle minoranze*.

Tutte queste fattispecie, molto distanti l'una dalle altre, denunciano comunque un'unica prospettiva di osservazione del fenomeno, ovvero quella

⁷ Ferrarese 2006: 114: «Sotto il profilo sociale, torna la rilevanza di una sorta di continuata comunicazione sul tema dei diritti, che si svolge sia tra cittadini comuni che tra giuristi, politici, intellettuali di vari Paesi e di diversa cultura. (...) Si delinea così un nuovo orizzonte giuridico fatto di entità poco definite e molta parte di questa carenza di definizione si deve al fatto che oggi il diritto non è più consegnato solo alla elaborazione "ufficiale" dei chierici, ma naviga piuttosto in buona parte in un contesto comunicativo allargato. (...) Se nel passato le Costituzioni statali costituivano dei recinti tendenzialmente decisivi, sia per la semantica dei diritti, (...), sia anche (...) per l'immaginazione intorno ai diritti, oggi, nello scenario transnazionale e globale, intorno ai diritti si affollano pensieri, tendenze, idee e tradizioni e persino "immaginazioni" diverse».

del giurista privatista. Gli atti e le proposte legislative nonché la casistica giurisprudenziale in materia hanno infatti in misura variabile una incidenza su categorie ed istituti del diritto privato: i diritti della personalità, il diritto di famiglia, le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

A ciò si aggiunga poi che il tema è stato osservato *esclusivamente* nell'ottica dello *sconfinamento* o viceversa in quella del *ri-confinamento* rispetto allo *spazio* giuridico nazionale: nel senso che le strategie e tecniche di tutela dei diritti umani sono state analizzate nella misura in cui esse sfuggono alla sovranità dello Stato o diversamente ridisegnano tale sovranità in termini di marcato pluralismo giuridico e differenziazione normativa tra gruppi di cittadini di una medesima nazione.

2. Tutela dei diritti umani da parte di uno Stato straniero: il *Global Online Freedom Act*

La proposta di legge denominata Global Online Freedom Act⁸, in esame davanti al Congresso degli Stati Uniti d'America, esprime bene la tendenza del nostro tempo allo *sconfinamento*, intenzionale o meno, del diritto rispetto al perimetro della sovranità statale. In altre parole, una certa scelta normativa nazionale si pone, e ideologicamente e strumentalmente, come parametro di valutazione transnazionale delle condotte lesive e delle tutele da approntare.

La proposta di legge in esame mira a subordinare il fenomeno della globalizzazione economica al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e nella specie, ad impedire ai giganti statunitensi dell'alta tecnologia di operare nei mercati dei Paesi che violano sistematicamente i diritti umani e la libertà di espressione con comportamenti riconducibili al c.d. *internet jamming*⁹. Con tale locuzione si suole intendere quell'insieme di attività volte a disturbare, censurare, bloccare, monitorare o restringere l'accesso alla Rete, o la disponibilità di certi contenuti.

Recente, ad esempio, è la notizia giunta sulla stampa occidentale che rivela che gli iPhone della Apple in vendita a Pechino non consentono all'utente di scaricare negli Store virtuali le raccolte di testi, di citazioni e di preghiere del Dalai Lama. Vicenda questa che testimonia un ennesimo atteggiamento supino delle grandi multinazionali rispetto agli imperativi della censura del Paese ospitante.

Ciò detto, ai sensi della normativa in argomento, una apposita sezione del Dipartimento di Stato, l'Office of Global Internet Freedom, avrà il compito di proteggere e promuovere la libertà di espressione telematica:

⁸ Il testo del documento è scaricabile integralmente da www.govtrack.us.

⁹ Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 3 (8).

ciò, sia vietando alle imprese americane della high tech di fornire ai c.d. *Internet restricting countries*¹⁰ attrezzature idonee a violare la privacy dell'utente; sia approntando un articolato sistema di sanzioni amministrative¹¹, penali¹² e civili¹³ per tutte quelle imprese che dovessero trasmettere dati sensibili ai governi che li richiedano senza la preventiva autorizzazione del governo americano¹⁴.

Ebbene, al di là del mero dettato normativo e degli evidenti problemi di efficacia di regole rivolte principalmente ad attori transnazionali quali sono le *multinational corporations*, trovo di un certo interesse rilevare alcuni aspetti.

Il primo è quello relativo alle declamazioni contenute nel preambolo della proposta di legge¹⁵, dal quale si evidenzia una volontà del governo statunitense a porsi, meglio proporsi, quale *custode* globale della libertà di espressione su Internet, facendosi carico anche della elaborazione ed ag-

¹⁰ Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 105 (a)(2): «A foreign country shall be designated as an Internet-restricting country if the Secretary of State, after consultation with the Secretary of Commerce, determines, based on the review of the evidence and any ongoing multilateral discussions on freedom of speech and the right to privacy, that the government of the country is directly or indirectly responsible for a systematic pattern of substantial restrictions on Internet freedom during any part of the preceding 1-year period».

¹¹ Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 206 (a).

¹² Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 206 (c).

¹³ Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 202 (e): «Private Right of Action-Any person aggrieved by a violation of subsection (a) or (c), or by a violation of an order issued under subsection (d), may bring in the appropriate United States district court an action against the United States business that committed the violation for damages, including punitive damages, or other appropriate relief, without regard to the amount in controversy, and without regard to the citizenship of the parties».

¹⁴ Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 202 (c): «If an Internet-restricting country requests personally identifiable information from a United States business that collects or obtains personally identifiable information through the provision of products or services on the Internet in that Internet-restricting country, that United States business shall promptly, and before responding to the request, inform the Director of the Office of Global Internet Freedom and the Attorney General of the exact words or nature of the request, the circumstances relevant to determining how to respond to the request, and relevant communications with officials of the Internet-restricting country».

Si ricorda a tal proposito la vicenda del giornalista cinese Shi Tao che fu condannato nel 2004 a dieci anni di reclusione per avere inoltrato tramite la sua casella di posta Yahoo un messaggio ad un gruppo di attivisti sul quindicennale di piazza Tienammen. Yahoo ha ammesso che l'arresto era avvenuto grazie alle informazioni sui dati sensibili del giornalista trasmesse dalla società alle autorità cinesi.

¹⁵ Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 2 (6): «The United States Government has a responsibility to protect freedom of expression on the Internet (...). Nello stesso senso, in modo ancora più incisivo si legge nella Sec. 101: «It shall be the policy of the United States – (1) to promote as a fundamental component of United States foreign policy the right of every individual to freedom of opinion and expression, including the right to hold opinions, and seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers, without interference (...).».

giornamento di una sorta di lista degli Stati *buoni e cattivi*, implicante misure di controllo e autorizzazione nei confronti delle imprese americane operanti in quei Paesi¹⁶. Tale impostazione, che di certo si presta a letture ed analisi che vanno ben al di là dell'esegesi della norma, mi sembra espressione – tra l'altro – di una idea di costituzionalismo (e quindi di una costruzione dei valori, principi e diritti) basata sul concetto mobile ed espansivo della *frontiera*. In altre parole una concezione dei diritti fondamentali che si distacca tendenzialmente dal territorio statale, per porsi come parametro globale di riferimento. Ciò in netto contrasto con l'idea di costituzionalismo europeo che vede nella Costituzione una sorta di solenne *chiusura* del sistema delle fonti nazionali e nei diritti e principi in essa contenuti un valore di demarcazione territoriale basato sull'idea di *confine*.

La tutela dei diritti umani interseca poi nel Global Online Freedom Act - oltre che il problema specifico della protezione della privacy degli utenti – quello molto più generale di ciò che potremmo chiamare *lex electronica*, volendo così indicare le criticità ancora irrisolte della regolazione dello spazio virtuale globale creato dalla Rete. Tale spazio, viene autorevolmente rilevato (Grossi 2006: 303 e ss), «è inadatto alla politica, la quale ha bisogno di proiezioni territoriali, ha bisogno di incarnarsi in enti sovrani, in Stati, perché lo spazio virtuale sfugge ai lacci politici, non si lascia dominare da questi».

Ecco allora che la vicenda del *Global Online Freedom Act* esprime bene al medesimo tempo tanto la pretesa della volontà politica sovrana di uno Stato a porsi come fonte di regolazione di un certo fenomeno (che si articola però sul territorio globale), quanto la profonda crisi della stessa volontà politica – considerata la dimensione aterritoriale della fattispecie - a modellare il diritto, in quanto non più capace di porsi come fonte esclusiva, necessaria e necessitante, della norma giuridica.

¹⁶ Cfr. Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, Sec. 105 (b). Recentissima è la vicenda che vede coinvolto il motore di ricerca Google e le autorità cinesi in ordine alla censura imposta da queste ultime giustificata dal necessario *rispetto delle leggi* nazionali (cfr. Corriere della Sera, 15 gennaio 2010, p. 17). A tal riguardo, ai sensi del Global Online Freedom Bill, H.R. 2271, sec.3 (10), il c.d. *legitimate law enforcement purpose* «(A) (...) means for the purpose of enforcement, investigation, or prosecution by a foreign official based on a publicly promulgated law of reasonable specificity that proximately relates to the protection or promotion of the health, safety, or morals of the citizens of the jurisdiction of such official. (B) (...) For purposes of this Act, the control, suppression, or punishment of peaceful expression of political, religious, or ideological opinion or belief shall not be construed to constitute a legitimate foreign law enforcement purpose. Among expression that should be construed to be protected against control, suppression, or punishment when evaluating a foreign government's claim of a legitimate foreign law enforcement purpose is expression protected by article 19».

3. Tutela dei diritti umani da parte di amministrazioni periferiche di Stati stranieri: il caso statunitense *Crosby v. National Foreign Trade Council*

Il 29 giugno del 2000, la Corte Suprema Federale degli Stati Uniti ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge dello Stato del Massachusetts che faceva divieto agli organi della sua amministrazione di avvalersi della fornitura di beni e servizi da parte di quelle imprese che intrattenessero rapporti commerciali con il governo di Myanmar, e ciò a causa delle ripetute e comprovate violazioni dei diritti umani perpetrate dalla Birmania. Il caso in questione, noto come *Crosby v. National Foreign Trade Council*¹⁷, si inquadra anch'esso a suo modo nel processo tendenziale di "scollamento" della sovranità (in senso giuridico e politico) rispetto al mero territorio nazionale.

L'aspetto, tra altri, che appare di particolare interesse nel caso Crosby è quello inerente alla tensione tra governo centrale (nella fattispecie quello federale) e governo per così dire locale (lo Stato del Massachusetts) nell'affrontare questioni di portata internazionale in cui vengono in rilievo iniziative volte a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo.

Il tema rimanda all'annosa questione (non estranea al dibattito italiano)¹⁸ del potere estero delle regioni o di soggetti periferici in Stati federati o confederati.

¹⁷ 530 U.S. 363, 365 (2000). In dottrina cfr. Miyaki-Murphy 2000-2001: 827 e ss.; Cleveland 2001: 975 e ss.; Price, Hannah, Carlson 2000-2001: 37 e ss.; Spiro 2003: 146 e ss.

¹⁸ La vicenda appena illustrata rinvia sotto il profilo della riflessione di diritto interno al dibattito tema del "potere estero" delle Regioni, talvolta declinato in quello più ristretto della potestà stipulativa delle stesse. Un lungo e consolidato orientamento della Corte Costituzionale (vedi esemplificativamente Corte Cost., 22 maggio 1987, n. 179, «Foro It.», 1989, I, 2121, con nota di De Sena P.; sul tema cfr. altresì Corte Cost. n. 564/1988, n. 290/1993, n. 343/1996, n. 13/2003) ha distinto tra *attività promozionali* delle Regioni (quelle idonee ad interferire con gli indirizzi di politica internazionale dello Stato, suscettibili di impegnare la responsabilità internazionale di quest'ultimo) e *attività di mero rilievo internazionale* (categoria residuale, ricomprensiva di ogni iniziativa non direttamente funzionale al perseguimento dello sviluppo economico, sociale e culturale delle regioni medesime e senza alcuna incidenza sulla politica estera dello Stato). È possibile affermare che la visione della Corte Cost. è stata quella di un potere estero di esclusiva spettanza degli organi centrali dello Stato, conseguendo da ciò il potere di controllo generale rispetto ad ogni iniziativa posta in essere dalle Regioni, anche al di là della espressa previsione del legislatore (in particolare dell'art. 4, co. II, dpr 616/1977 che imponeva per le sole attività promozionali una «previa intesa» con il governo). Sul punto si veda Strozzi 1988: 344 e ss.; Fois 1999: 909 e ss. L'impostazione sopra accennata è stata di recente profondamente rimeditata dalla stessa Corte in seguito alla modifica del titolo V della Costituzione (legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 6), ed in particolare dell'art. 117, nella parte in cui sancisce che «(1)a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali» (I comma) e in quella in cui si afferma che «(n)elle materie di sua competenza la Regione può concludere

Senza volere indugiare sulla complessità dell'argomento, mi sembra tuttavia di un certo interesse – limitatamente all'esperienza statunitense - richiamare la c.d. *one-voice doctrine*, costantemente affermata dalla giurisprudenza¹⁹, in base alla quale l'esclusione dei singoli Stati federati dalle relazioni internazionali troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di preservare il ruolo del Presidente come unico soggetto legittimato ad esprimere, in modo unitario (appunto, ad una "sola voce"), la volontà degli Stati Uniti nelle relazioni esterne²⁰.

Ciò detto, ogni disposizione statale o locale, direttamente²¹ o indirettamente²², incidente sulla politica estera della Federazione è da considerarsi illegittima, in quanto indebolisce la dimensione unitaria dello Stato federale

accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato» (ult. comma). Da ultimo, con sentenza del 22 luglio 2004, n. 258, la Corte Costituzionale ha ritenuto che gli accordi o le intese stipulate dalle Regioni *in attuazione di obblighi di natura comunitaria*, non necessitino di un'previa intesa con il Governo. Il *treaty-making power* delle Regioni è stato tuttavia restrittivamente inteso dalla legge n. 131 del 5 giugno 2003, art 6, (c.d. legge La Loggia) di attuazione del nuovo titolo V della Costituzione. «Tale obiettivo è stato raggiunto limitando, da un lato, il potere di conclusione agli accordi esecutivi ed applicativi di accordi già stipulati dallo Stato, a quelli di natura tecnico-amministrativa, e, infine, a quelli di natura programmatica, e, dall'altro, configurando le Regioni come enti delegati dallo Stato, prive di capacità propria ad assumere impegni sul piano internazionale» (cfr. Cafari Panico 2006: 114; cfr. altresì Cannizzaro 2003: 759 e ss.; Sciso 2006: 75 e ss.; Conetti 2006: 127 e ss.).

¹⁹ In particolare mi riferisco a *United States v. Curtiss-Wright Export Corp.*, 299 U.S. 304 (1936); *United States v. Belmont*, 301 U.S. 324 (1937); *United States v. Pink*, 315 U.S. 203 (1942).

²⁰ Si legge in *United States v. Curtiss-Wright Export Corp.*, cit., 320: «President as the sole organ of the federal government in the field of international relations». Viene affermato altresì in *United States v. Pink*, cit, 233: «power over external affairs is not shared by the States; it is vested in the national government exclusively».

²¹ Il riferimento è qui alla *preemption doctrine*, in forza della quale la Federazione dispone di un primato regolamentare rispetto alla legislazione dei singoli Stati federati: ciò vale a dire sia che una certa legge federale successiva fa decadere quelle statuali sulla medesima materia poste in essere in precedenza; sia che, in presenza di una certa normativa federale, il singolo Stato potrà legiferare nella medesima materia solo entro i limiti previsti dalla legislazione federale.

²² Viene a riguardo in rilievo la c.d. dottrina del *dormant foreign affairs preemption*, proclamata solennemente nel giudizio *Zschemig v. Miller*, 389 U.S. 429 (1968). Nel caso citato si decise di invalidare una legge dell'Oregon che negava a cittadini di Stati comunisti ogni diritto successorio, nell'ipotesi in cui gli stessi diritti non fossero stati garantiti in quei paesi ai cittadini statunitensi. Benché tale disposizione non violasse alcuna norma federale, tuttavia la Corte decise che la disposizione richiamata costituiva «an intrusion by the State into the field of foreign affairs which the Constitution entrusts to the President and the Congress». Similmente la c.d. *dormant foreign commercial clause*, bene esplicita nel giudizio *Japan Line Ltd v. County of Los Angeles*, sancisce la primazia del governo federale nella disciplina delle relazioni commerciali con altri Paesi. Cfr. Sul punto anche il caso *South Central Timber Development Inc. v. Wunnicke*, 467 U.S. 82 (1984).

sullo scacchiere internazionale, recando in sé il germe di una sorta di balcanizzazione normativa²³.

Sin qui l'impostazione logico-argomentativa dei giudici appare preclusa rispetto ad ogni altra ed ulteriore posizione²⁴, tuttavia si rileva, non solo un vivacissimo dibattito dottrinario dal quale per altro emerge la debolezza del fondamento costituzionale di tale orientamento giurisprudenziale (Cleveland 2001: 984-991), ma soprattutto una diffusa prassi che sembra andare in controtendenza rispetto a quanto sopra affermato.

La storia degli Stati Uniti testimonia, infatti, una lunga serie di c.d. *selective purchasing measures* (Loschin, Anderson 1999: 373 e ss) di grande impatto sul piano delle relazioni internazionali, in base alle quali il singolo Stato, e persino alcune municipalità di grandi agglomerati urbani (Fenton 1993: 563 e ss.; Bilder 1989: 821 e ss.; Blustein 1997: 1; Himelstein 1997: 98), proibiscono o rendono svantaggioso per le imprese di fare affari con determinati soggetti: ciò è accaduto ad esempio negli anni '70, dove tredici Stati hanno adottato disposizioni anti-boicottaggio, in opposizione alla decisione della Lega Araba di boicottare Israele (Fry 1998: 84); similmente, negli anni '80, ancor prima di una legislazione federale²⁵, si è assistito ad una pletora di interventi normativi nei confronti di quelle imprese che intrattenevano rapporti commerciali con il Sud Africa in regime di apartheid (Lewis 1987: 469, 472); lo stesso è accaduto con gli istituti di credito e assicurazioni svizzere al fine di spingere le stesse a riconoscere i danni per le vittime dell'Olocausto²⁶; diffusissime sono infine le misure contro quelle imprese che si avvalgono all'estero di manodopera minorile, lavori forzati, salari sotto la soglia minima di sopravvivenza, orari di lavoro superiore alle quarantotto ore settimanali.

Se questa è dunque la realtà, si delinea all'orizzonte un nuovo ed ulteriore ruolo del federalismo, nell'ambito del quale il soggetto periferico si fa carico anche di questioni di portata globale. Ciò, come visto, accade in un'ottica di continua tensione, dove la regola giuridica di perimetrazione

²³ Non dissimilmente con riferimento al dibattito interno sul potere estero delle Regioni rileva Cannizzaro 2001: 931: «(l)'esistenza di una pluralità di enti titolari del potere di assumere obblighi internazionali nell'ambito di una ripartizione di competenze solleva peraltro il problema di coordinare l'esercizio di tale potere con l'esercizio delle competenze normative attribuite al piano interno. L'imperfetta corrispondenza fra le competenze interne e competenze esterne può infatti comportare che un ente sia posto nella condizione di non potere osservare gli obblighi da esso assunti, in virtù dell'esercizio di competenze legislative ad opera dell'altro».

²⁴ Anche se si registrano posizioni di apertura (ed elusione) della *one voice doctrine*: cfr. *Wardair Canada Inc. v. Florida Department of Revenue*, 467 U.S. 82 (1984); *Itel Containers International Corp. v. Huddleston*, 507 U.S. 60 (1993); *Barclays Bank PLC v. Franchise Tax Board*, 512 U.S. 298 (1994).

²⁵ Comprehensive Anti-Apartheid Act, 1986, 22 U.S.C. § 5001.

²⁶ Si veda la decisione *Gerling Global Reins. Corp. of America v. Quackenbush*, E.D. Cal. June 9, 2000.

delle competenze tra centrale e periferico (nel nostro caso la *one voice doctrine*) viene costretta in percorsi di difficoltosa contiguità tra la costanza della logica giuridica e la varianza di quella politica.

Ciò detto, la questione che il caso Crosby e altri similari pongono, non è quella se il governo della nazione debba parlare *ad una voce sola*, ma se e sino a che punto la *voce* dei singoli Stati, o dei singoli poteri locali, possa avere una qualche incidenza sul piano internazionale, tanto sotto il profilo delle relazioni esterne degli Stati, quanto sotto quello del rispetto degli impegni transnazionali di natura giuridica ed economica.

Resta il fatto che, al di là del dibattito sulla legittimità o meno delle *selective purchasing laws*, tali misure costituiscono uno straordinario *sforzo comunicativo* (nei confronti del quale spesso tanto il potere legislativo federale quanto quello esecutivo mostrano tolleranza e benevolenza) nella direzione della difesa dei diritti fondamentali dalle pratiche aggressive perpetrate in lontane parti del globo.

4. Tutela dei diritti umani nei confronti di attori transnazionali: recenti applicazioni giurisprudenziali dello *Alien Tort Claims Act*

Adottato nel 1789, lo Alien Tort Claims Act (da ora in poi ATCA) statuisce nella sua ultima versione che «le Corti distrettuali (degli Stati Uniti) hanno giurisdizione in materia di azioni civili promosse da stranieri aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni conseguenti alla violazione delle norme di diritto internazionale universalmente riconosciute o delle disposizioni di trattati sottoscritti dagli Stati Uniti»²⁷.

La norma, originariamente pensata per coloro i quali avessero subito atti di pirateria, è al centro dalla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso di un vivace dibattito dottrinario²⁸ e giurisprudenziale che approda, con un percorso non sempre lineare²⁹, al riconoscimento della responsabilità civile a carico delle multinazionali per illeciti di rilievo internazionale commessi all'estero.

²⁷ 28 U.S.C. § 1350 (2004): «The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States».

²⁸ Cfr. sul tema *ex multis* Acquaviva 2002: 593 e ss.; Pinilla 2003-2004: 687 e ss.; Antonioli 2005: 651 e ss.; Clapham 2006; Francioni 2008: 245 e ss. Cfr. altresì Aa.Vv. 2005: 47 e ss.; Morisseau 2004: 1263 e ss.; Chanin 2005: 745 e ss.; Vázquez 2005: 137 e ss.; Weise 2005: 52 e ss.; Fasciglione 2007: 398 e ss.; Bonfanti 2007: 595 e ss.; Muller 2008: 19 e ss.; Marrella 2009: 229 e ss.

²⁹ Si segnalano in particolare i seguenti *leading cases*: Doe v. Unocal Corp., 395 F.3d 932 C.A.9 (Cal.) (2002); Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc., 244 F.Supp. 2d 289 (S.D.N.Y. 2003); Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692, 124 S.Ct. 2739 (2004); J. Doe et al. v. Exxon Mobil Corporation et al., 393 F.Supp. 2d 20, D.D.C. 2005.

L'istituto, che si ricorda integra una forma di responsabilità civile unica nel suo genere, appare di particolare interesse per il percorso argomentativo intrapreso.

L'ATCA prevede infatti che le *Corti statunitensi possano ricevere ricorsi, introdotti esclusivamente da cittadini stranieri, per il risarcimento danni conseguenti a lesioni dei diritti umani perpetrate in qualsiasi parte del globo.*

Volendo ora soffermare l'attenzione su alcuni dettagli tecnico-giuridici della norma, va rilevato come tra i vari approcci definitivi del concetto di «violazione del diritto internazionale» un buon punto di equilibrio è stato raggiunto nel caso *Sosa*, laddove si consente di esperire tutte quelle azioni «based on the present day law of nations to rest on a norm of International character accepted by the civilized world»³⁰.

Ciò detto, non solo la distinzione ammessa dalla dottrina internazional-penalistica tra delitti e crimini internazionali non ha rilievo ai fini dell'applicazione dell'ATCA, ma anche la demarcazione di diritto interno tra responsabilità civile e responsabilità penale non pare trovare nel diritto internazionale una perfetta coincidenza, qualificandosi ogni violazione alla stregua di «breach of international law».

Se poniamo attenzione ai potenziali convenuti dell'azione civile, sarà possibile riscontrare, come sopra brevemente accennato, una evoluzione del *case law* che da una iniziale esclusiva rilevanza di quegli illeciti internazionali perpetrati da coloro i quali siano investiti di una qualche autorità pubblica, giunge dapprima alla sanzione della condotta lesiva da parte di semplici privati cittadini, ed infine – ed è questo il profilo che più qui interessa – alla responsabilità di persone giuridiche³¹ e segnatamente di società multinazionali.

Ecco allora che, ad esempio, si è ritenuto responsabile un ispettore di polizia paraguaiano per avere sequestrato, torturato e ucciso un suo connazionale. I giudici del caso in argomento, noto come *Filartiga*³², partendo dall'idea di un diritto internazionale (*law of nations*) applicabile esclusivamente agli Stati nazione (che però in quanto tali rimangono immuni ai sensi dell'ATCA³³) costruiscono il presupposto di imputabilità soggettiva sul

³⁰ *Sosa v. Alvarez-Machain*, 542 U.S. 692, 124 S.Ct. 2739, 2761 (2004).

³¹ Di particolare interesse è il percorso ermeneutico che conduce a ritenere imputabile ai sensi dell'ATCA anche una persona giuridica, quale è una *multinational corporation*: cfr. in giurisprudenza *Jota v. Texaco Inc.*, 157 F.3d 153 (2d Cir. 1998); *Bigio v. Coca Cola Co.*, 239 F.3d 440 (2d Cir. 2000); *Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc.*, cit.

³² *Filartiga v. Pena-Irala*, 630 F.2d 876 (2d Circuit 1980). Cfr. in dottrina Stephens 2002: 1 e ss..

³³ Cfr. Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), 28 U.S.C.A. 1602 (2000).

concetto di «act under color of state law»³⁴, ovvero come azione lesiva commessa nell'esercizio di autorità pubblica.

Argomentando analogamente, in *Tel-Oren v. Libyan Arab Republic*³⁵, la Corte rigetta la domanda di risarcimento danni presentata da alcuni sopravvissuti ad un attacco terroristico dell'OLP consistente nell'aver sequestrato a scopo di riscatto, torturato ed ucciso trentaquattro civili di nazionalità israeliana: in particolare, viene negata la competenza giurisdizionale delle Corti statunitensi in base alla considerazione – tra l'altro - che l'OLP non può essere considerato uno stato e che quindi le azioni degli aderenti all'organizzazione non possono essere qualificate come commesse “*under color of state law*”.

Una prima importante evoluzione rispetto alla citata impostazione si registra in *Kadic v. Karadzic*³⁶, laddove il leader serbo bosniaco Karadzic, raggiunto dalla notifica dell'atto di citazione durante una sua visita a New York³⁷, è stato condannato al risarcimento dei danni a favore di taluni sopravvissuti ai massacri perpetrati in Bosnia-Herzegovina, in quanto ritenuto responsabile di atti di genocidio e crimini di guerra.

³⁴ *Filártiga v. Pena-Irala*, cit.: «(...) we hold that deliberate torture perpetrated under color of official authority violates universally accepted norms of the international law of human rights, regardless of the nationality of the parties. Thus, whenever an alleged torturer is found and served with process by an alien within our borders, s 1350 provides federal jurisdiction». Id.: «Paraguay's renunciation of torture as a legitimate instrument of state policy, however, does not strip the tort of its character as an international law violation, if it in fact occurred under color of government authority».

Una definizione di «act under color of state law» si trova in *United States v. Classic*, 313 U.S. 299, 326 (1941): «Misuse of power, possessed by virtue of state law and made possible only because the wrongdoer is clothed with the authority of state law, is action taken “under color of state law”».

³⁵ *Tel-Oren v. Libyan Arab Republic*, 726 F.2d 774 (D.C. Cir. 1984).

³⁶ *Kadic v. Karadzic*, 70 F.3d 232 (2d Cir. 1995).

³⁷ Significativo a tal proposito quanto riportato in sentenza a p. 246: «Appellants aver that Karadzic was personally served with process while he was physically present in the Southern District of New York. In the *Doe* action, the affidavits detail that on February 11, 1993, process servers approached Karadzic in the lobby of the Hotel Intercontinental at 111 East 48th St. in Manhattan, called his name and identified their purpose, and attempted to hand him the complaint from a distance of two feet, that security guards seized the complaint papers, and that the papers fell to the floor. Karadzic submitted an affidavit of a State Department security officer, who generally confirmed the episode, but stated that the process server did not come closer than six feet of the defendant. In the *Kadic* action, the plaintiffs obtained from Judge Owen an order for alternate means of service, directing service by delivering the complaint to a member of defendant's State Department security detail, who was ordered to hand the complaint to the defendant. The security officer's affidavit states that he received the complaint and handed it to Karadzic outside the Russian Embassy in Manhattan. Karadzic's statement confirms that this occurred during his second visit to the United States, sometime between February 27 and March 8, 1993».

La difesa di Karadzic viene centrata sulla sua qualità di privato cittadino e non di *agente* di uno stato, reclamando pertanto la non imputabilità ai sensi della disciplina dell'ATCA.

La Corte nel caso in argomento, pur non smentendo le conclusioni della precedente giurisprudenza, valorizza un elemento *distintivo* della fattispecie (Fine 2011: 112 e ss) rispetto a quelle simili già decise che le consente di espandere la portata soggettiva della norma, svincolandosi almeno in parte dal principio dello *stare decisis* (Fine 2011: 118 e ss.): ovvero, mentre in *Filartiga* si prende in considerazione un caso di tortura, seguita da omicidio, il caso *Karadzic* è inerente ad *altre* ipotesi di violazione del diritto internazionale³⁸ da valutarsi alla luce della *evoluzione* dello stesso, così come avvenuto in precedenza³⁹.

I giudici, dopo una scrupolosa disamina delle fonti⁴⁰, rilevano come il diritto internazionale odierno preveda, facendo eccezione al principio generale della sua applicabilità solo ai rapporti interstatuali, la *punibilità anche di soggetti privati*⁴¹ che si siano resi responsabili di violazioni particolarmente gravi quali quelle consistenti appunto nella commissione di atti di genocidio, crimini di guerra ed in genere crimini contro l'umanità.

Il nuovo orientamento della giurisprudenza statunitense consente così, mediante un articolato e non sempre lineare percorso interpretativo delle

³⁸ Kadic v. Karadzic, cit., p. 240: «*Filartiga* involved an allegation of torture committed by a state official. Relying on the United Nations' Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture, G.A.Res. 3452, U.N. GAOR, U.N. Doc. A/1034 (1975) (hereinafter "Declaration on Torture"), as a definitive statement of norms of customary international law prohibiting states from permitting torture, we ruled that "official torture is now prohibited by the law of nations. We had no occasion to consider whether international law violations other than torture are actionable against private individuals, and nothing in *Filartiga* purports to preclude such a result»; Id., p. 241: «Claims based on torture and summary executions do not exhaust the list of actions that may appropriately be covered [by the Alien Tort Act]. That statute should remain intact to permit suits based on other norms that already exist or may ripen in the future into rules of customary international law».

³⁹ Kadic v. Karadzic, cit., p. 239: «*Filartiga* established that courts ascertaining the content of the law of nations "must interpret international law not as it was in 1789, but as it has evolved and exists among the nations of the world today». Id., p. 241: «In order to determine whether the offenses alleged by the appellants in this litigation are violations of the law of nations that may be the subject of Alien Tort Act claims against a private individual, we must make a particularized examination of these offenses, mindful of the important precept that "evolving standards of international law" govern who is within the [Alien Tort Act's] jurisdictional grant».

⁴⁰ Kadic v. Karadzic, cit., p. 239: «We find the norms of contemporary international law by consulting the works of jurists, writing professedly on public law; or by the general usage and practice of nations; or by judicial decisions recognizing and enforcing that law».

⁴¹ Kadic v. Karadzic, cit., p. 239: «We do not agree that the law of nations, as understood in the modern era, confines its reach to state action. Instead, we hold that certain forms of conduct violate the law of nations whether undertaken by those acting under the auspices of a state or only as private individuals».

disposizioni dell'ATCA, di valutare la responsabilità civile delle multinazionali (e quindi soggetti privati e non agenti per conto di governi stranieri) per danni recati a seguito della commissione di illeciti internazionali.

Doe v. Unocal rappresenta in tal senso un *leading case*⁴²: qui la Corte di Appello della California⁴³ è chiamata a giudicare su istanza di alcuni cittadini birmani circa la presunta lesività della condotta perpetrata dalla multinazionale Unocal.

Il governo militare di Myanmar (ex Birmania) ha avviato dal 1992 un progetto di estrazione trasporto e vendita di petrolio e gas naturale in Thailandia con la cooperazione di una serie di società, nazionali e straniere (tra cui appunto Unocal, multinazionale la cui holding è statunitense), mettendo a disposizione di queste ultime battaglioni di soldati (retribuiti direttamente dalle medesime società) per garantire la sicurezza nei siti interessati dalle attività estrattive e attraversati dalle condutture di gas.

Le doglianze degli abitanti dei villaggi che insistono sulle aree coinvolte dal progetto riposano sulla *complicità* delle società estrattive con i militari nel perpetrare una serie di gravissime violazioni dei diritti umani, tra cui la riduzione in schiavitù mediante la costrizione ai lavori forzati, esecuzioni sommarie, violenze sessuali, tortura ed espropriazioni illegali.

Ebbene, non volendo in questa sede scendere nel dettaglio dei numerosi ed interessanti profili della decisione in argomento, è sufficiente qui brevemente ricordare le due questioni principali affrontate dalla Corte: da un lato, quelle relative alla individuazione delle specifiche violazioni del diritto internazionale, e dall'altro quelle inerenti alla perseguibilità ai sensi delle disposizioni dell'ATCA di un soggetto privato.

Il primo aspetto viene risolto dai giudici non solo nel senso della piena riconducibilità di taluni atti, quali il lavoro forzato, la tortura e le esecuzioni sommarie, nell'ambito dei c.d. *crimina juris gentium*, ovvero violazioni del diritto internazionale, ma anche della rilevanza giuridica ai sensi dell'ATCA di quegli atti, quali violenze sessuali ed espropriazioni illegali, che siano stati commessi per favorire illeciti del primo tipo⁴⁴.

⁴² Doe v. Unocal Corp., 395 F.3d 932 C.A.9 (Cal.) 2002.

⁴³ Le richieste di risarcimento avanzate in prima istanza dagli attori sono state rigettate dalla Corte distrettuale, cfr. Doe I v. Unocal Corp., 27 F.Supp.2d 1174(C.D.Cal.1998).

⁴⁴ Doe v. Unocal Corp., cit., par. I: «More recently, the Second Circuit adopted and extended this approach in *Kadic*. The Second Circuit first noted that genocide and war crimes - like slave trading - do not require state action for ATCA liability to attach. (...) The Second Circuit went on to state that although "acts of rape, torture, and summary execution", like most crimes, "are proscribed by international law only when committed by state officials or under color of law" to the extent that they were committed in isolation, these crimes "are actionable under the Alien Tort [Claims] Act, without regard to state action, to the extent that they were committed in pursuit of genocide or war crimes". (...) Thus, under *Kadic*, even crimes like rape, torture, and summary execution, which by themselves require state action for ATCA liability to attach, do not require state action when committed in further-

Quanto alla imputabilità specifica di Unocal, quale soggetto privato corresponsabile delle atrocità commesse dai militari birmani, la Corte, riprendendo in parte le valutazioni espresse nel citato caso Karadzic, afferma tanto la responsabilità diretta *anche* dei privati ai sensi del diritto internazionale vigente per la commissione di taluni illeciti, quanto la sufficienza (sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito) di una *mera conoscenza* che le proprie azioni comportino un aiuto e un incoraggiamento nei confronti di coloro i quali si rendono materialmente responsabili di lesioni dei diritti fondamentali⁴⁵.

Nella fattispecie, l'averе Unocal corrisposto direttamente lo stipendio ai militari coinvolti nelle azioni contestate, l'averе intrattenuto con essi incontri quotidiani di aggiornamento reciproco e condivisione degli obiettivi da realizzare, l'averе fornito loro informazioni dettagliate su siti da proteggere e sulle aree interessate dal passaggio delle condutture, sono tutti comportamenti ritenuti integranti una *co-responsabilità*, nel senso che «(t)his assistance, (...), had a *substantial effect* on the perpetration of forced labor, which *most probably would not have occurred in the same way* without someone hiring the Myanmar Military to provide security, and without someone showing them where to do it»⁴⁶.

ance of other crimes like slave trading, genocide or war crimes, which by themselves do not require state action for ATCA liability to attach».

⁴⁵ Doe v. Unocal Corp., cit. par. II.2 (b): «First, a reasonable factfinder could conclude that Unocal's alleged conduct met the actus reus requirement of aiding and abetting as we define it today, i.e., practical assistance or encouragement which has a substantial effect on the perpetration of the crime of, in the present case, forced labor. Unocal's weak protestations notwithstanding, there is little doubt that the record contains substantial evidence creating a material question of fact as to whether forced labor was used in connection with the construction of the pipeline. (...) The evidence also supports the conclusion that Unocal gave practical assistance to the Myanmar Military in subjecting Plaintiffs to forced labor. The practical assistance took the form of hiring the Myanmar Military to provide security and build infrastructure along the pipeline route in exchange for money or food. The practical assistance also took the form of using photos, surveys, and maps in daily meetings to show the Myanmar Military where to provide security and build infrastructure. This assistance, moreover, had a "substantial effect" on the perpetration of forced labor, which "most probably would not have occurred in the same way" without someone hiring the Myanmar Military to provide security, and without someone showing them where to do it. (...) Second, a reasonable factfinder could also conclude that Unocal's conduct met the mens rea requirement of aiding and abetting as we define it today, namely, actual or constructive (i.e., reasonable) knowledge that the accomplice's actions will assist the perpetrator in the commission of the crime. The District Court found that "[t]he evidence does suggest that Unocal knew that forced labor was being utilized and that the Joint Venturers benefitted from the practice". (...). Moreover, Unocal knew or should reasonably have known that its conduct—including the payments and the instructions where to provide security and build infrastructure—would assist or encourage the Myanmar Military to subject Plaintiffs to forced labor».

⁴⁶ Doe v. Unocal Corp., cit., Par. II.2(b).

Nella prospettiva del comparatista almeno due gli aspetti di grande interesse.

Il primo è quello inerente al diritto da applicare alle ipotesi di responsabilità civile ai sensi dell'ATCA. Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza si registrano infatti oscillazioni⁴⁷ che vanno dalla scelta del diritto del paese dove si è perpetrata la violazione; alla scelta del common law federale in materia di *third party tort liability*; o infine ai principi dettati dal diritto internazionale, in quanto considerati *similar* con quelli del common law federale in materia di *tort*⁴⁸.

Va rilevata comunque, al di là della opzione operata nel caso concreto, una tendenza alla continua sovrapposizione e triangolazione tra diritto internazionale, diritto nazionale dello Stato dove si è perpetrata la violazione e diritto statunitense in materia di risarcimento del danno: ecco allora che ad esempio nel citato caso *Filártiga*, la Corte, considerata la fattispecie della tortura e dell'uccisione di un prigioniero come integrante la violazione del diritto internazionale⁴⁹, rinvia al diritto paraguaiano per determinare la responsabilità dell'agente di polizia ma decide di applicare l'istituto statunitense dei "*punitive damages*" (Ponzanelli 1983: 435-488) del tutto estraneo però alla cultura giuridica del Paraguay.

Va in secondo luogo rilevato che l'applicazione concreta dell'ATCA risenta, come già osservato nel caso *Crosby*, di una prossimità a logiche e considerazioni ascrivibili da un lato al rapporto tra organismi centrali e periferici di uno stato; e dall'altro alle relazioni politiche e diplomatiche tra

⁴⁷ *Tachiona v. Mugabe*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 2418 (S.D.N.Y. 2002).

⁴⁸ *Doe v. Unocal Corp.*, cit., Par. II.2(b): «(...) Application of international law-rather than the law of Myanmar, California state law, or our federal common law-is also favored by a consideration of the factors listed in the Restatement (Second) of Conflict of Laws § 6 (1969). First, "the needs of the international system" are better served by applying international rather than national law. Second, "the relevant policies of the forum" cannot be ascertained by referring-as the concurrence does-to one out-of-circuit decision which happens to favor federal common law and ignoring other decisions which have favored other law, including international law. (...). We conclude that given the record in the present case, application of international law is appropriate. application of international law is appropriate. International human rights law has been developed largely in the context of criminal prosecutions rather than civil proceedings (...). But what is a crime in one jurisdiction is often a tort in another jurisdiction, and this distinction is therefore of little help in ascertaining the standards of international human rights law (...) the standard for aiding and abetting in international criminal law is similar to the standard for aiding and abetting in domestic tort law, making the distinction between criminal and tort law less crucial in this context. Accordingly, District Courts are increasingly turning to the decisions by international criminal tribunals for instructions regarding the standards of international human rights law under our civil ATCA».

⁴⁹ *Filártiga v. Pena-Irala*, cit.: «Having examined the sources from which customary international law is derived the usage of nations, judicial opinions and the works of jurists we conclude that official torture is now prohibited by the law of nations. The prohibition is clear and unambiguous, and admits of no distinction between treatment of aliens and citizens».

gli Stati Uniti e i paesi eventualmente interessati dalle azioni di risarcimento danni per violazione dei diritti fondamentali.

L'intervento delle Corti distrettuali nel sanzionare le violazioni perpetrate al di fuori del territorio nazionale non solo infatti sembra impingere nella competenza esclusiva che la Costituzione degli Stati Uniti (sec. 1331) attribuisce al Congresso (e non al potere giudiziario dei singoli stati federati) di «define and punish (...) offences against the law of nations», ma rischia di avere ricadute negative sulle relazioni politiche e commerciali con i paesi interessati.

Tale ultimo profilo talvolta viene per così dire *verbalizzato* ed espresso con chiarezza nel *legal reasoning* dei giudici che declinano la loro competenza proprio in applicazione della dottrina della *political question*⁵⁰ o del c.d. *international comity*⁵¹; tal'altra invece viene *mascherato* dalla applicazione formale della dottrina del *forum non conveniens*, in base alla quale i giudici possono declinare la propria competenza ritenendo più appropriato un altro foro giurisdizionale (in quanto ad esempio maggiormente prossimo al luogo dove si è perpetrata la violazione).

Alla luce di quanto detto, la responsabilità civile delle multinazionali, secondo il sistema generato dall'ATCA, esprime un tentativo *unilaterale* (nel senso di proveniente esclusivamente dagli Stati Uniti) di contenimento delle esternalità negative dell'economia post-industriale. Tale economia registra una *espansione globale dell'organizzazione produttiva*, laddove lo stanziamento delle diverse fasi di produzione avviene in diversi paesi a seconda delle convenienze del momento: minore costo del lavoro, dei capitali, minore imposizione fiscale, ecc (Galgano, Marrella 2007: 93 e ss).

Lo strumento principe per realizzare questa espansione produttiva e distributiva è l'impresa multinazionale o transnazionale, tramite il meccanismo della società holding e delle sue controllate: pertanto quelli che un tempo erano rapporti tra imprese distinte, diventano ora rapporti *endoaziendali*.

Fatta eccezione forse per i mercati finanziari, la globalizzazione non equivale ad instaurazione di un mercato unico globale, anzi le imprese multinazionali, presuppongono distinti mercati nazionali, e proprio dalle differenze tra essi, traggono i loro vantaggi.

Tuttavia, nell'ottica del giurista, la competizione globale dell'economia post industriale non si gioca soltanto tra i mercati che offrono le migliori condizioni per la produzione, ma anche tra i sistemi giuridici ritenuti più *idonei* agli interessi delle imprese transnazionali (Zoppini 2004). Tale fenomeno, che si suole definire *shopping del diritto*, si può tradurre in una logica *esasperata* nella predilezione di contesti giuridici caratterizzati da

⁵⁰ J. Doe et al. v. Exxon Mobil Corporation et al., 393 F.Supp. 2d 20, D.D.C. 2005.

⁵¹ Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy Co. (*Talisman II*), 453 F. Supp. 2d 633 (S.D.N.Y. 2006).

una debolezza istituzionale e da una flessione di attenzione, se non aperto dispregio (come nel caso della Birmania), verso la tutela minima delle garanzie dell'individuo.

5. Diritti identitari collettivi e strategie di regolazione multiculturale: il diritto di famiglia musulmano

In senso contrario a quanto si è definito *sconfinamento* del diritto nazionale, si assiste nei medesimi ordinamenti giuridici occidentali ad una tendenza alla *diversificazione in senso pluralistico* della disciplina giuridica di taluni istituti, un tempo non solo regolamentati in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, ma essi stessi espressione emblematica dell'unità culturale (ancor prima che giuridica) di un dato ordinamento.

Il territorio del diritto di famiglia mi sembra particolarmente idoneo alla verifica di quanto poco sopra premesso.

Se è vero che la famiglia di stampo ottocentesco (basata sul principio gerarchico, sulla discriminazione tra sessi e sulla indissolubilità del matrimonio) è stata ormai soppiantata in tutti i paesi della c.d. Western Legal Tradition da un modello familiare profondamente diverso (fondato sulla *comunità degli affetti*, sulla parità e solidarietà tra i suoi membri, sulla dissolubilità del matrimonio); è pur vero che anche tale ultimo schema viene continuamente stressato e rivisitato tanto da parlarsi di *arcipelago familiare* (Busnelli 2002: 509 e ss.), di *costellazioni familiari* (Théry 2002: 30), di *poliformismo familiare* (Frosini 1977: 84 e ss).

Parafrasando Pugliatti (1954: 145 e ss.), non di famiglia al singolare dunque bisognerebbe parlare, ma piuttosto di *famiglie*, volendo così rinviare ai tanti modi d'essere, socialmente costruiti e giuridicamente riconosciuti, dei nuclei familiari: il modello legale, ovvero nel caso italiano la «famiglia naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 cost. it.); la famiglia di fatto; le coppie omosessuali; la famiglia monoparentale; la famiglia ricomposta; gli aspiranti all'adozione; gli aspiranti alla fecondazione artificiale che potenzialmente frammenta le figure genitoriali (laddove ad esempio nella fecondazione eterologa può non esservi corrispondenza tra maternità genetica, quella biologica, ed infine quella giuridica) e via andando.

Ebbene, tale quadro già di per sé complesso viene oggi ulteriormente movimentato da altre istanze di riforma e diversificazione provenienti da minoranze etniche determinatesi a seguito di processi migratori, comportanti non solo l'emersione di rapporti giuridici familiari tra cittadini di altre nazionalità ma anche rapporti tra tali soggetti e cittadini italiani.

Istituti quali il matrimonio poligamico, il ripudio, la *kafalah* sono stati al centro di un vivace dibattito in diversi paesi dell'Unione europea sull'opportunità o meno del loro riconoscimento giuridico.

Il tema è particolarmente delicato sia perché riguarda l'assetto normativo della famiglia che tradizionalmente esprime in modo diretto e più significativo una certa *cultura* della società di riferimento, sia perché gli istituti in argomento sono disciplinati dal diritto musulmano (David, Spinosi 2004), che si distingue per la sua contiguità e compenetrazione con i precetti della *sharia*: un diritto pertanto non interamente secolarizzato e quindi una tradizione giuridica profondamente distante da quella condivisa dai paesi europei⁵².

Secondo la concezione classica del diritto musulmano sharitico, la famiglia musulmana può essere di tipo monoandrico poliginico: un uomo può avere sino a quattro mogli simultaneamente, ma ha obblighi di pari mantenimento nei confronti di tutte.

Ora, se da un lato è vero che la poligamia, oltre che essere in decadenza, è spesso fortemente limitata dalla legislazione dei singoli ordinamenti musulmani⁵³, è pur vero che essa è ancora profondamente radicata in alcune culture delle popolazioni di fede islamica.

È allora interessante osservare come ordinamenti giuridici, quali quelli europei, informati al principio fondamentale della monogamia, reagiscano alle richieste di riconoscimento giuridico provenienti dalle comunità di migranti.

Così, ad esempio, mentre nel Regno Unito un cittadino inglese può, in forza del Matrimonial Proceedings (Polygamous Marriage) Act (1972), contrarre all'estero valido matrimonio poligamico conforme ai precetti della *sharia* (ottenendo poi in patria il pieno riconoscimento giuridico), in altri paesi si assiste ad approcci per così dire *indiretti* e meno *impattanti* sulle culture giuridiche di riferimento.

Così in Germania si suole accordare il ricongiungimento familiare della seconda moglie; mentre in Francia si sono avute pronunce che assicurano a questa il diritto agli alimenti; analogamente in Italia è accaduto per i diritti successori delle mogli superstiti⁵⁴.

Identici problemi di compatibilità con le tradizioni giuridiche occidentali emergono con l'istituto islamico del ripudio: la possibilità concessa soli-

⁵² Per una visione di insieme con particolare riferimento all'ordinamento giuridico italiano, cfr. Carbone, Queirolo 2008: 1 e ss.; Clerici 2009: 197 e ss.

⁵³ Ad esempio in Somalia, sistema classificabile all'interno della famiglia giuridica di diritto islamico, non solo per contrarre un matrimonio poligamico è necessaria la previa autorizzazione del Tribunale, ma la stessa viene concessa limitatamente ad alcune ipotesi tassative, quali ad esempio la sterilità della prima moglie; o la condanna a pena detentiva della stessa, cfr. Scolart 1999: e 783 ss.

⁵⁴ Cass., 2 marzo 1999 n. 1739, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1999, 613; *ex multis*, cfr. Zambrano 1999: 329 e ss. Interessante la decisione della Corte di App. Torino, decreto 18 aprile 2001 (in *Dir. fam.*, 2001, p. 1492 ss) in cui si è autorizzata la seconda moglie di un cittadino marocchino a continuare a risiedere in Italia al fine di assistere il figlio minore, bisognoso di assistenza.

tamente al marito di sciogliere il matrimonio attraverso una dichiarazione recettizia non motivata è in evidente contrasto con il principio di eguaglianza tra i coniugi. Tuttavia, in alcuni ordinamenti continentali⁵⁵ si è ammesso il ripudio che è stato effettuato all'estero *con modalità che si possono approssimare al divorzio consensuale*: in Francia è stato giudicato ad esempio valido il ripudio pronunciato davanti alla moglie consenziente (Lemontey 2008: 63 e ss); così come in Belgio e in Germania si è legittimato il ripudio effettuato all'estero laddove rispettivamente sia stato accompagnato da un adeguato indennizzo per la moglie ripudiata e laddove la facoltà di ripudiare sia stata prevista anche per la moglie.

Gli esempi sopra brevemente ricordati rivelano all'osservatore inedite tensioni di cambiamento nella direzione di un pluralismo giuridico attento alle specificità culturali ed identitarie delle diverse comunità che compongono le nostre società.

Nelle *lotta per il riconoscimento giuridico* di grande interesse a me pare il ruolo svolto nella trasformazione degli ordinamenti nazionali da quegli insiemi normativi pensati tradizionalmente come relativamente *marginali*: mi riferisco alle norme di diritto internazionale privato, e a quelle relative al c.d. *immigration law*.

Le prime, emanate per disciplinare fattispecie e rapporti caratterizzati da punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri mediante l'individuazione dei criteri di collegamento e il meccanismo del rinvio, trovano nel c.d. *principio dell'ordine pubblico internazionale* un limite invalicabile all'applicazione della legge straniera richiamata.

Ciò vale a dire che laddove le norme di diritto internazionale privato rinviino a regole, nei casi esaminati quelle di matrice islamica, che si rivelino in concreto contrastanti⁵⁶ con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno (quali appunto la parità tra i sessi, la parità tra i coniugi, la monogamia, ecc.), esse non potranno essere applicate.

Ovviamente il concetto di ordine pubblico non è determinato in modo analitico e rigido ma in base a clausole generali («basi etiche della convivenza civile nazionale»; «principi fondamentali dell'ordinamento che non possono essere derogati senza grave turbamento dell'ordine sociale», e così via) la cui interpretazione varia sensibilmente a seconda del momento storico in cui essa avviene, del clima politico e culturale, e del contesto giuridico di riferimento.

⁵⁵ Cfr. Trib. Milano, 24 marzo 1994, «Riv. dir. int. priv. proc.», 1994, 883; Trib. Milano, 11 marzo 1995, *ibidem.*, 1996, 129; nell'ambito della seconda, App. Roma, 9 luglio 1973, in *Dir. fam.*, 1974, 653.

⁵⁶ Va ricordato che il contrasto della norma straniera richiamata dal d.i.p. con l'ordine pubblico deve essere valutato *in concreto*: la compatibilità o meno deve essere quindi giudicata in ragione del *risultato pratico* al quale conduce l'applicazione della norma, così che il contrasto non ha come oggetto la norma, ma i suoi *effetti*.

Pertanto, ritornando al tema che qui ci occupa, l'uso parsimonioso o meno di tale limite avrà una ricaduta diretta sull'intensità con cui il singolo ordinamento giuridico è disposto a dare spazio a istituti che, oltre ad esprimere lontane tradizioni giuridiche, riflettono *altre* tradizioni culturali (Ganag  2006: 109 e ss.).

In modo pi  indiretto, ma non per questo meno significativo, agiscono le norme interne che disciplinano il fenomeno migratorio.

Acconsentire al ricongiungimento familiare della seconda moglie, o piuttosto estendere alla *Kafalah* (istituto di diritto islamico del tutto estraneo alla tradizione giuridica occidentale⁵⁷) la disciplina prevista in materia di ricongiungimento familiare dei minori adottati, affidati o sottoposti a tutela⁵⁸, innerva infatti inevitabilmente forme di permeabilit  dell'ordinamento recettore rispetto a norme e prassi culturali ad esso *aliene*.

Il dato tecnico delle soluzioni approntate in risposta alle istanze multiculturali, variabile a seconda del sistema giuridico considerato e delle politiche adottate, mi sembra riproporre con nuovo vigore il fondamentale e comune problema del ruolo che il diritto   chiamato a svolgere: non solo quello di essere *specchio del costume* (quale costume poi, mi chiedo, nelle societ  dove insistono sempre pi  culture diverse tra loro), ma soprattutto, prendendo a prestito le parole di Santoro Passarelli, *fattore del costume*, nel senso di dare precise indicazioni sul *dovere essere* in ordine ad un *nucleo essenziale di contenuti e di principi inderogabili* per ricondurre ad equilibrio la persistente tensione tra *fatto* e *valore*.

Conclusioni

Alla luce di questo breve e necessariamente incompleto percorso, rimane a chi scrive, e forse anche a chi legge, una vaga sensazione di spaesamento.

Fenomeni altamente dinamici e cangianti come quello della globalizzazione e del multiculturalismo non sembrano apparire cos  congeniali al lavoro del giurista che   abituato a interpretare dati, quelli normativi, ormai definiti e fermi nel loro divenire: in fondo il diritto positivo   quello che  

⁵⁷ La *kafalah*   un istituto del diritto islamico fondato sul principio coranico di aiutare i bisognosi. Sotto un profilo effettuale, essa pare sostituire l'adozione, vietata dal Corano che ammette solo la filiazione legittima biologica. La *kafalah* si costituisce con un contratto davanti al giudice o notaio e prevede la nomina di un "kafil", il quale promette di allevare, mantenere ed educare il minore sino al raggiungimento della maggiore et . Tra il kafil e il minore non si instaura alcun legame di filiazione.

⁵⁸ Sul dibattito giurisprudenziale e dottrinario italiano, cfr. Gelli 2008: 675 e ss.; Long 2008: 75 e ss.

posto, auspicabilmente (anche se illusoriamente) una volta e per sempre, dal regolatore.

Siamo stati educati a pensare il diritto come espressione della sola sovranità dello Stato: i comandi, prodotto di una certa volontà politica, lasciano ai destinatari la scelta tra l'obbedienza e la disobbedienza.

Questa impostazione oggi sembra davvero essere riduttiva ed incompleta.

L'espansione e il mutamento del diritto internazionale, avvenuto nello scorso secolo (con norme che dispongono la cooperazione tra gli Stati in aggiunta o sostituzione delle norme tradizionali negative di astensione), ha comportato l'insorgere di una profonda interazione tra diritto internazionale e diritti nazionali.

I comandi e i divieti del diritto internazionale, specialmente quelli inerenti alla tutela dei diritti umani, penetrano i confini municipali, condizionando il contenuto delle disposizioni di legge e divengono oggetto di controversie innanzi ai giudici nazionali. La casistica giurisprudenziale relativa allo Alien Tort Claim Act non ne è che un esempio.

Ma, a dirla tutta e senza scomodare piani regolamentari sovranazionali o transnazionali, gli ormai non più nuovi apporti della tecnologia, primo tra tutti la Rete, consentono continui e relativamente semplici *smarcamenti* da quel diritto, fondato sulla sovranità nazionale ed espressione della forza dell'apparato pubblico. In fondo il Global Online Freedom Act, al di là del velleitario desiderio di un ordine globale, è un estremo tentativo di governare una realtà dove il protagonismo dello Stato è fortemente ridimensionato tanto da un contesto economico dove operano attori transnazionali, quanto da quell'*ambiente* ontologicamente globale ed immateriale creato da Internet.

I diritti dell'uomo, la loro centralità e vivacità nel «mondo comunicante»⁵⁹, messa da parte la retorica universalista e omologante, mi sembrano oggi esprimere prima ancora che la forza di un potere (spesso troppo compromesso con logiche contingenti di opportunità politica) la *forza di una idea*. Idea astratta, dai contorni sfumati e cangianti, idea territorialmente condizionata (mi riferisco al noto fenomeno del *regionalismo* dei diritti umani): una idea comunque che mette al centro l'individuo e la tutela del suo essere persona.

Come altrimenti inquadrare quanto accaduto nel caso *Crosby v. National Foreign Trade Council*, dove amministrazioni periferiche degli Stati Uniti hanno inteso farsi carico, mediante *selective purchase measures*, di quanto avviene nella lontana Birmania?

Infine, il grande tema delle società multiculturali che impegnerà di certo le prossime generazioni di giuristi: ripensare concetti quali uguaglianza,

⁵⁹ Gorla, Moccia 1987: 237 e ss.

pluralismo, soggettività giuridica, e ciò al fine di tutelare e valorizzare la dignità dell'individuo in un'ottica di convivenza pacifica tra comunità differenti.

La complessità del reale rischia di lasciare nel giurista un senso di sgomento e disorientamento, come accade a colui il quale viene improvvisamente sbalzato fuori bordo da un mare in tempesta: le certezze alle quali era abituato e che lo confortavano non esistono più e i punti di riferimento a lui noti sono irrimediabilmente dispersi.

La speranza però rimane quella del *lupo di mare* di ungarettiana memoria: provare a *riprendere il viaggio* verso nuove concettualizzazioni, fruttuosi sforzi ordinativi e inediti approcci metodologici.

Riferimenti bibliografici

- Aa.Vv. (2005), *Hidden slaves – forced labour in the United States*, 23, «Berkeley J. Int'l L.», pp. 47-111.
- Acquaviva G. (2002), *Verso una responsabilità delle multinazionali per gravi violazioni dei diritti umani? Note in margine a Doe v. Unocal*, «Com. Int.», 4, pp. 593-611.
- Antoniolli L. (2005), *Taking legal pluralism seriously: the Alien Tort Claim Act and the role of international law before U.S. federal courts*, 12, «Ind. J. Global Legal Stud.», pp. 651-666.
- Bilder R. (1989), *The role of States and cities in foreign relations*, «Am. J. Int'l L.», 83, pp. 821-831.
- Blustein P. (16 maggio 1997), *Thinking globally, punishing locally; states, cities rush to impose own sanctions, angering companies and foreign affairs experts*, «Wash. Post», p. 1.
- Bonfanti A. (2007), *Doe c. Exxon Mobil Corporation: ancora sulla giurisprudenza statunitense in materia di violazioni dei diritti umani compiute da imprese multinazionali*, «Dir. Umani e dir. Int.», 3, pp. 595-600.
- Busnelli F.D., «La persona nell'interazione tra norme di diritto internazionale e principi di diritto privato costituzionalizzato», in Aa.Vv., *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, ESI, Napoli, 2011, pp. 43-55.
- Bussani M. (2010), *Il diritto in Occidente, Geopolitica delle regole globali*, Einaudi, Torino.
- Busnelli F.D. (2002), *La famiglia e l'arcipelago familiare*, «Riv. dir. civ.», I, pp. 509-529.
- Cafari Panico R. (2006), *Le relazioni internazionali e comunitarie delle Regioni nella recente giurisprudenza costituzionale*, «Riv. Dir. Inter. Priv. e Process.», pp. 109-118.
- Cannizzaro E. (2001), *La riforma «federalista» della costituzione e gli obblighi internazionali*, «Riv. Dir. Intern.», 1, pp. 153-156.
- Cannizzaro E. (2003), *Le relazioni esterne delle Regioni nella legge di attuazione del nuovo titolo V della Costituzione*, «Riv. Dir. Intern.», 3, pp. 759-762.

- Carbone S.M., Queirolo I., “Unione europea e diritto di famiglia: la progressiva “invasione” degli spazi riservati alla sovranità statale”, in Carbone S.M., Queirolo I. (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 1-27.
- Chanin J.M. (2005), *The regulatory grass is greener: a comparative analysis of the Alien Tort Claims Act and the European Union’s green paper on corporate social responsibility*, 12, «Ind. J. Global Legal Stud.», pp. 745-778;
- Clapham A. (2006), *Human rights obligations for non-State actors*, Oxford University Press, Oxford.
- Cleveland S.H. (2001), *Crosby and “one voice” myth in U.S. foreign relations*, «Vill. L. Rev.», 46, pp. 975-1014.
- Clerici R. (2009), *La compatibilità del diritto musulmano con l’ordine pubblico internazionale*, «Famiglia e diritto», 2, pp. 197-211.
- Colombo E. (2008), *Le società multiculturali*, Carocci, Roma.
- Conetti G., *Alcune considerazioni sull’esercizio del potere estero delle Regioni*, Aa.Vv., *Regioni e Autonomie Territoriali nel Diritto Internazionale ed Europeo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 125-129.
- Cosentino F. (1997), *Multiculturalismo e diritto: verso una sintesi*, «Riv. Crit. Dir. Priv.», pp. 547-559.
- David R., Spinosi C.J. (2004), *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, CEDAM, Padova.
- Fasciglione M. (2007), *La responsabilità civile di società multinazionali per le violazioni gravi di norme internazionali sui diritti umani dinanzi ai tribunali statunitensi*, «Dir. Umani e dir. Int.», 1, pp. 398-402.
- Fenton H.N. (1993), *The fallacy of federalism in foreign affairs: state and local foreign policy trade restriction*, «Nw. J. Int.l L. & Bus.», 13, pp. 563-592.
- Ferrarese M.R. (2002), *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Il Mulino, Bologna.
- Ferrarese M.R. (2006), *Diritto sconfinato*, Laterza, Roma-Bari.
- Fine T.M. (2011), *Il diritto americano* (trad. a cura di De Giacomo A.M., Pera A.), XL edizioni, Roma.
- Fois P. (1999), *Obblighi internazionali e competenze regionali: una questione ancora aperta*, «Riv. Dir. Intern.», 4, pp. 909-932.
- Francioni F., *Alternative perspectives on International responsibility for human rights violations by multinational corporations*, in Benedek W., De Feyter K., Marrella F., *Economic globalization and human rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 245-265.
- Frosini V. (1977), *Il diritto di famiglia nella teoria generale del diritto*, «Foro it.», IV, pp. 84-90.
- Fry E.H. (1998), *The Expanding Role of State and Local Governments in U.S. Foreign Affairs*, Brookings Institution, Washington.
- Galgano F. (2005), *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Galgano F., Marrella F. (2007), *Diritto del commercio internazionale*, CEDAM, Padova;
- Gannagé L. (2006), *Le relativisme des droits de l’homme dans l’espace méditerranéen*, «Revue int. droit comparé», pp. 101-116.

- Gelli R. (2008), *La kafalah tra esigenze di tutela del minore e rischi di aggiramento della disciplina dell'immigrazione*, «Famiglia e diritto», pp. 600-675.
- Gentili A., "La sovranità dei sistemi giuridici aperti", in Aa.Vv., *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, ESI, Napoli, 2011, pp. 7-30.
- Gorla G., Moccia L. (1987), *Profili di una storia del « diritto comparato » in Italia e nel mondo comunicante*, «Riv. dir. civ.», I, pp. 237-262.
- Grossi P. (2002), *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, «Foro it.», V, pp. 151-164.
- Grossi P. (2005), *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano.
- Grossi P., *Aspetti giuridici della globalizzazione economica*, in Grossi P., *Società, diritto e Stato*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 301-312.
- Habermas J. (1994), *Lotte per il "riconoscimento" nello stato democratico di diritto*, «Ragion Pratica», II, pp. 132-165.
- Habermas J., Taylor C. (1998), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano.
- Himmelstein L. (7 luglio 1997), *Going beyond city limits?*, «Bus. Week», p. 98.
- Kymlicka W. (1995), *The rights of minority cultures*, Oxford University Press, Oxford.
- Kymlicka W. (1999), *La cittadinanza multiculturale*, Il Mulino, Bologna;
- Lemontey J., (2004-2005) *Le volontarisme en jurisprudence: l'exemple des réputations musulmanes devant la Cour de Cassation*, «Travaux du Comité français de droit international privé. Années», Paris, 2008, pp. 63-88;
- Lewis K.P. (1987), *Dealing with South Africa: the constitutionality of State and local divestment legislation*, «61, Tul. L. Rev.», pp. 469-518.
- Long J. (2008), *Kafalah e ricongiungimento familiare*, «Dir. immigrazione », 1, pp. 73-89.
- Loschin L., Anderson J. (1999), *Massachusetts challenges the Burmese dictators: the constitutionality of selective purchasing laws*, «39 Santa Clara L. Rev.», pp. 373-408.
- Marella M.R. (1992), *Identità culturale e differenza. A proposito del saggio di Paolo Morozzo Della Rocca*, «Riv. Crit. Dir. Priv.», pp. 431-446.
- Marrella F. (2009), *Regolazione internazionale e responsabilità globale delle imprese transnazionali*, «Dir. Umani e dir. Int.», 2, pp. 229-258..
- Miyaki-Murphy A. (2000-2001), *In the wake of Crosby v. National Foreign Trade Council: the impact upon selective purchasing legislation throughout the United States*, «J.Marshall L. Rev.», 34, pp. 827-850.
- Morisseau N. (2004), *Seen but not heard: child soldiers suing gun manufacturers under the Alien Tort Claims Act*, 89, «Corn. Law Rev.», pp. 1263-1304.
- Morozzo Della Rocca P. (1992), *Alterità nazionale e diritto alla differenza*, «Riv. Crit. Dir. Priv.», pp. 69-114.
- Muller T. (2008), *Customary transnational law: attacking the last resort of state sovereignty*, 15, «Ind. J. Global Legal Stud.», pp. 19-47.
- Price D.M., Hannah J.P., Carlson M.F. (2000-2001), *Crosby v. NFTC and the future of State and local sanctions*, «Law & Pol'y Int'l Bus», 32, pp. 37-50.
- Pinilla G.D. (2003-2004), *Corporate liability for human rights violations soil: a historical and prospective analysis of the Alien Tort Claims controversy*, 16, «St. Thomas L. Rev.», p. 687 ss.;

- Ponzanelli G. (1983), *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, «Riv. dir. civ.», I, pp. 435-488.
- Pugliatti S. (1954), “La proprietà e le proprietà”, in Id., *La proprietà nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano, pp. 145-210.
- Rescigno P. (1999), *Pluralità di culture ed unicità dell'ordinamento giuridico: i problemi di una società multirazziale*, «Persona e comunità. Saggi di diritto privato», vol. III, CEDAM, Padova, p. 147-170.
- Robertson R. (1999), *Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale*, Asterios, Trieste.
- Robertson R., White K.E., “La globalizzazione rivisitata ed elaborata”, in Sedda F. (a cura di), *Glocal. Sul presente a venire*, Luca Sossella Editore, Roma, 2004, pp. 13-41.
- Sartori G. (2000), *Pluralismo, multiculturalismo e estranei*, BUR, Milano.
- Seiso E., “I poteri delle Regioni di concludere ed eseguire accordi internazionali secondo il Titolo V della Costituzione”, in Aa.Vv., *Regioni e Autonomie Territoriali nel Diritto Internazionale ed Europeo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 59-75.
- Scolart D. (1999), *La cassazione e il matrimonio somalo*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 3, pp. 783-794.
- Spiro P. (2003), *Crosby as way station*, «Berkeley J. Int'l L.», 21, pp. 146-151.
- Stephens B. (2002), *Translating Filártiga: a comparative and international law analysis of domestic remedies for international human rights violations*, «Yale J. Int'l L.», 27, pp. 1-58.
- Strozzi G. (1988), *Recenti sviluppi nella disciplina Stato-Regioni*, «Riv. Dir. Intern.», pp. 344-365.
- Teubner G. (a cura di) (1996), *Global law without a State*, Dartmouth, Aldershot.
- Thelen D. (1999), *Mexico, the Latin North American Nation*, «J. Am. Hist.», 86, pp. 467-492.
- Théry I., “Le costellazioni familiari ricomposte: una questione sociale e culturale”, in Mazzoni C.M. (a cura di), *Le nuove costellazioni familiari*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 13-33.
- Vázquez C.M., “Sosa v. Alvarez-Machain and human rights claims against corporations under the Alien Tort Statute”, in Cottier T. *et al.*, *Human rights and international trade*, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 137-165.
- Weise C. (2005), *Diritti umani e imprese transnazionali*, «Inchiesta», vol. 35, fasc. 145, pp. 52-54.
- Zambrano V. (1999), *Ordine pubblico e matrimonio contratto all'estero secondo il diritto musulmano*, «Famiglia e diritto», 4, pp. 329-335.
- Zoppini A., *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Roma-Bari, 2004.